

Essi però non avranno diritto al voto, ma potranno intervenire alle assemblee. Per la loro accettazione vigono le norme dell'art. 3°) coll'aggiunta del consenso dei genitori o di chi per essi.

Tutti gli altri inferiori ai 18 anni saranno classificati ausiliari.

Art. 5°) L'assemblea generale dei soci elegge fra i soci stessi a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto il consiglio di amministrazione ed inoltre il collegio dei sindaci composto di tre membri: questi ultimi hanno diritto di ispezionare tutta la contabilità, di prendere visione di qualsiasi documento amministrativo, di presentarsi in ogni momento al consiglio di amministrazione per formulare quelle osservazioni che credessero opportune, di adunare in via straordinaria l'assemblea, anche senza l'approvazione del consiglio, ove riscontrassero un anormale funzionamento amministrativo. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni ed il collegio dei sindaci un anno.

Il consiglio di amministrazione è composto di: un presidente, un vice presidente, un direttore dei servizi, un vice direttore dei servizi, un direttore sanitario, un segretario, un cassiere e cinque consiglieri.

